

Cass., civ. sez. II, del 19 agosto 2019, n. 21450

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 184, co. 1, e 189, cod. civ., 149-191- 194, cod. civ., 979 e 1014, cod. civ., 1362 e segg., cod. civ., 1350, cod. civ., in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., assumendo, in sintesi quanto segue:

- la Corte locale aveva fatto un inconferente riferimento alla sentenza della Corte Cost. n. 311/1988, la quale, lungi dall'escludere la nozione di quota, propugnando un usufrutto indistinto nella comunione legale,

- resta fermo che l'accrescimento non può darsi senza una specifica disposizione negoziale;

- la comunione legale si scioglie

considerato che il primo motivo è fondato per le considerazioni che seguono:

a) la Corte Costituzionale con la richiamata sentenza n. 311/1988, negando il contrasto dell'art. 184, primo comma, cod. civ., con gli artt. 3, 24, primo comma, 29, secondo comma e 42, secondo comma, Cost., ha spiegato, così confutando la tesi di remittente, il quale ipotizzava l'affievolimento, «che la supposta deroga al principio *nemo plus iuris ecc.*, <ispirata soltanto alla tutela dei terzi>, arreca al diritto di proprietà del coniuge preterm esso e insieme all'interesse della famiglia, tutelati rispettivamente dagli artt. 42 e 29 Cost., nonché come questione di giustificata tezza della norma secondo i parametri degli artt. 3 e 24 Cost.» che «dalla disciplina della comunione legale risulta una struttura normativa difficilmente riconducibile alla comunione ordinaria. Questa è una comunione per quote, quella è una comunione senza quote; nell'una le quote sono oggetto di un diritto individuale dei singoli partecipanti (arg. ex art. 2825 cod. civ.) e delimitano il potere di disposizione di ciascuno sulla cosa comune (art. 1103); nell'altra i coniugi non sono individualmente titolari di un diritto di quota, bensì solidalmente titolari, in quanto tali, di un diritto avente per oggetto i beni della comunione (arg. ex art. 189, secondo comma). Nella comunione legale la quota non è un elemento strutturale, ma ha soltanto la funzione di stabilire la misura entro cui i beni della comunione possono essere aggrediti dai creditori particolari (art. 189), la misura della responsabilità sussidiaria di ciascuno dei coniugi con i propri beni personali verso i creditori della comunione (art. 190), e infine la proporzione in cui, sciolta la comunione, l'attivo e il passivo saranno ripartiti tra i coniugi o i loro eredi (art. 194).

Ne consegue che, nei rapporti coi terzi, ciascun coniuge ha il potere di disporre dei beni della comunione. Il consenso dell'altro, richiesto dal modulo dell'amministrazione congiuntiva adottato dall'art. 180, secondo comma, per gli atti di straordinaria amministrazione, non è un negozio (unilaterale) autorizzativo nel senso di atto attributivo di un potere, ma piuttosto nel senso di atto che rimuove un limite all'esercizio di un potere. Esso è un requisito di regolarità del procedimento di formazione dell'atto di disposizione, la cui mancanza, ove si tratti di bene immobile o mobile registrato, si traduce in un vizio del negozio»;

b) appare evidente che l'intervento del Giudice delle leggi, lungi dall'aver teorizzato quanto sostenuto dai ricorrenti, ha escluso che il rimedio dell'annullabilità posto a tutela del coniuge, ad insaputa del quale l'altro coniuge abbia disposto di beni immobili o mobili registrati, di cui alla norma sottoposta al vaglio di costituzionalità, contrasti con i parametri costituzionali selezionati dal remittente e per arrivare ad una tale conclusione, dopo avere chiarito che «la corretta metodologia insegna che la <regola> (nel senso di dottrina) dogmatica di un istituto giuridico deve essere tratta non da categorie

precostituite, ma ex iure quod est, cioè dalle norme positive che sostanziano l'istituto medesimo», ha ricostruito la fattispecie nei termini di cui sopra;

c) di talché sono state tratte le due pertinenti massime seguenti:

(1) diversamente da quanto avviene nella comunione ordinaria, la mancanza del consenso di uno dei coniugi all'alienazione di un bene immobile (o mobile registrato) in comunione legale non dà luogo ad un acquisto a non domino ma ad un acquisto a domino in base a titolo viziato. Ne consegue che la prevista annullabilità dell'atto non costituisce deroga al generale principio di inefficacia degli atti di disposizione posti in essere da alienante non legittimato e, dunque, non contrasta con l'art. 3 Cost. (Non fondatezza, in riferimento al parametro citato, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, comma primo, cod. civ., nella parte in cui prevede l'annullabilità anziché l'inefficacia dell'atto);

(2) l'art. 184, comma primo, cod. civ. - stabilendo l'annullabilità, anziché l'inefficacia, degli atti relativi a beni immobili o mobili registrati, compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro - non lede, ma anzi protegge, il diritto di proprietà del coniuge pretermesso e l'interesse della famiglia cui sono destinati i beni della comunione, non viola l'eguaglianza dei coniugi, e - in quanto norma di diritto sostanziale - neppure incide sul diritto di difesa del coniuge pretermesso. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 184, comma primo, cit., in riferimento agli artt. 24, comma primo, 29, comma secondo, e 42, comma secondo, Cost.);

d) in definitiva, trattasi di un regime valevole per tutta la durata della comunione legale, che struttura quest'ultima in deroga alla comunione ordinaria, ma che non può sopravvivere allo scioglimento della comunione, con la conseguenza che i beni che ne fanno parte cadono in comunione ordinaria (cfr., in senso conforme, Cass. n. 8803/2017);

e) ne consegue che l'usufrutto acquistato da entrambi i coniugi permane, nella sua interezza e senza quota, nella comunione legale fra loro esistente fino allo scioglimento della stessa, allorquando cade in comunione ordinaria fra i medesimi coniugi, che divengono contitolari di tale diritto, ciascuno per la propria quota, fino alla sua naturale estinzione; tuttavia, ove la cessazione della comunione legale avvenga per effetto del decesso di uno dei coniugi, la quota di usufrutto spettante a quest'ultimo si estingue, non potendo avere durata superiore alla vita del suo titolare, salvo che il titolo non abbia previsto il suo accrescimento in favore del coniuge più longevo (Sez. 2, n. 33546, 28/12/2018, Rv. 651983);

f) in tema di usufrutto congiuntivo - quale istituto caratterizzato dal diritto di accrescimento tra i contitolari, tale da impedire la consolidazione di qualsiasi quota dell'usufrutto con la nuda proprietà finché rimane in vita almeno uno dei contitolari originari - anche l'atto "inter vivos" a titolo oneroso, oltre che il legato, può costituire la fonte del diritto di accrescimento tra cousufruttuari, ove siffatto diritto sia previsto in modo inequivoco (pur se implicitamente) dalla concorde volontà delle parti risultante dall'atto costitutivo (Sez. 2, n. 24108, 17/11/2011, Rv. 620223), tuttavia, nel caso in esame la decisione impugnata non si fonda sull'esistenza di un simile patto, derogativo della regola ordinaria, secondo la quale l'usufrutto cessa con la morte del beneficiario;

g) non emergono, infine, apprezzabili ragioni per escludere che, in presenza di cousufrutto, deceduto uno dei cousufruttuari, la quota di possesso di quest'ultimo si consolidi con la nuda proprietà, dando vita ad una cd. comunione di godimento;